

COMUNE DI AMANTEA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI AMANTEA

Articolo 1

Patrocinio del Comune

1. Il Comune è ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 13, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti.
2. Il Comune sulla base di quanto prevedono gli art. 118, ultimo comma e art. 4, comma 2, della Costituzione, dello Statuto Comunale, ma anche ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, riconosce il ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale così da assicurare il pieno sviluppo della persona umana per il concorso al progresso materiale e spirituale della società.
3. Il Comune riconoscendo quindi l'esistenza e la potenzialità delle autonomie sociali in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale favorisce quindi l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.
4. Per il raggiungimento di tali scopi, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
5. Per patrocinio si intende il riconoscimento del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico dell'iniziativa proposta.
6. Attraverso il patrocinio il Comune riconosce il sostegno, la promozione o l'adesione ad iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità.

Articolo 2

Beneficiari

1. Il patrocinio come sopra definito può essere riconosciuto a:
 - soggetti pubblici o privati operanti sul territorio senza fini di lucro (associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, etc.) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
 - soggetti di chiara fama e prestigio.
2. Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio comunale, o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni;
3. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 3

Vantaggi connessi alla concessione del Patrocinio

Il Comune può assicurare il proprio sostegno in forma diretta o indiretta, e precisamente come:

A) **CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO**: per Patrocinio Gratuito si intende una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune all'evento. La concessione autorizza il beneficiario a fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

B) **CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO**: per Patrocinio Oneroso si intende il riconoscimento da parte dell'Ente della particolare rilevanza dell'evento che deve essere improntato ai principi dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, della valorizzazione del territorio e dello sviluppo ed incremento turistico. La concessione comporta la possibilità di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente e di:

1. beneficiare di contributi economici a titolo di compartecipazione alle spese, per una quota non superiore al 50 % del costo complessivo dell'iniziativa;
2. beneficiare di strumenti che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, quali:
 - a. concessione gratuita o a canone agevolato dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - b. assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo prodotte dal richiedente;
 - c. affissione delle locandine prodotte dal richiedente;

- d. contributo alle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente;
 - e. prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc.
 - f. conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi, per le iniziative di cui alle finalità dell'art. 1 del presente regolamento;
 - g. uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - h. collaborazione del personale comunale nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa attraverso i propri mezzi istituzionali (progettazione e/o realizzazione di manifesti, depliant, locandine, drammatizzazione di comunicati stampa, pubblicizzazione sul sito web del Comune e/o nelle newsletter, ecc.).
3. La concessione di patrocinio è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa per la quale si è presentata istanza e non è estesa ad eventuali edizioni successive dell'attività.
4. Il patrocinio oneroso non può essere concesso a coloro che non abbiano dichiarato il rispetto dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito con la Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 4

Modalità di concessione del patrocinio

1. Il patrocinio gratuito è accordato dal Sindaco.
2. La concessione di patrocinio oneroso è approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto motivato.
3. La Giunta Comunale stabilisce l'entità del beneficio economico o strumentale concesso.
4. La concessione del patrocinio oneroso viene deliberata facendo riferimento, di norma, ai seguenti criteri:
 - coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - rilevanza per la comunità locale, finalità pubblica o di interesse pubblico, valutata anche sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire;
 - potenziale richiamo di presenza turistica;
 - capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità locale;

- continuità negli anni dell'iniziativa e risultati e obiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti;
- gratuità di accesso alle attività organizzate;
- presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;
- significatività dell'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
- capacità organizzativa, dell'ente ricevente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative.

5. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dell'imposta per le affissioni pubblicitarie relative all' iniziativa, che sono assoggettate al pagamento secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

6. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio protocollo equivale a diniego.

Articolo 5

Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio gratuito

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio gratuito devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente indirizzata al Sindaco, utilizzando unicamente l'apposito modulo, almeno 15 giorni prima della data di inizio dell' iniziativa programmata.
2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività e struttura, copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell' iniziativa programmata e supporti con cui verrà data pubblicità.
3. E' possibile presentare richiesta in via telematica utilizzando comunque l'apposito modulo trasmesso attraverso PEC e sottoscritto digitalmente.
4. Il Sindaco, sentito l'Assessore competente, se vi sono gli estremi, concede il Patrocinio e il Servizio comunale competente per materia adotta tutte le procedure necessarie per la comunicazione al richiedente.

Articolo 6

Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio oneroso

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio oneroso devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente indirizzata al Sindaco, utilizzando unicamente l'apposito modulo.
2. L'istanza deve essere prodotta con congruo anticipo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata e contenere le seguenti indicazioni:
 - * estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato, se non già presentati;

* generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione, se non già presentati;

* relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;

* richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 8.

3. Nel caso di richiesta di contributo economico, l'istanza deve contenere, oltre a quanto prescritto al comma 2 dell'articolo 5, indicazione dell'ammontare del contributo richiesto, un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi per la realizzazione dell'iniziativa e l'indicazione di eventuali contributi richiesti/assegnati o deliberati da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, oltre che l'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata.

4. E' possibile presentare richiesta in via telematica utilizzando comunque l'apposito modulo trasmesso attraverso PEC e sottoscritto digitalmente.

5. Il Responsabile del procedimento competente verifica la completezza e le condizioni di ammissibilità della domanda, con facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della medesima, provvede alla relativa istruttoria e la sottopone alla Giunta Comunale per l'adozione del provvedimento finale di concessione o di diniego.

6. Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

Articolo 7

Utilizzo dei contributi economici

1. La concessione di contributi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico, nella forma e nelle modalità descritte nell'istanza presentata.

2. In caso di mancata o parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso.

3. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Articolo 8

Agevolazioni aggiuntive

Con la concessione del patrocinio il Sindaco può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

1. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;

2. collaborazione tecnica del personale comunale;
3. concessione di premi di rappresentanza;
4. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.

Le agevolazioni di cui sopra qualora siano economicamente quantificabili debbono essere contabilizzate nel registro di cui al successivo art. 14.

Per le agevolazioni di cui ai punti n. 1) 2) 4) alla domanda dovrà essere allegato anche il piano economico-finanziario della iniziativa o della manifestazione.

Articolo 9

Consuntivo

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta, i soggetti beneficiari di contributi economici di cui al presente regolamento, hanno l'obbligo di presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute, corredato dai giustificativi di spesa.
2. Al consuntivo deve essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione assegnata al beneficio economico ottenuto.

Articolo 10

Decadenza e sanzioni

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico;
 - b. non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 8, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
 - c. sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. Qualora si accerti un'esecuzione in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito;
 - d. non vengano presentate le attestazioni fiscali necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla vigente normativa.
2. L'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del stemma comunale, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Articolo 11

Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma comunale

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ente.
2. Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, etc.), accompagnando lo stemma comunale con la dicitura "con il Patrocinio del Comune di AMANTEA" e l'eventuale indicazione dell'assessorato di riferimento.
3. Lo stemma comunale deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
4. Lo stemma comunale dovrà essere riprodotto nel rispetto delle regole grafiche stabilite nel manuale d'uso.
5. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale promozionale o documentale il richiedente deve sottoporre le bozze al servizio competente per il relativo benessere.

Art. 12

Rapporto tra beneficiari e terzi

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.
3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.
4. La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Art. 13

Marchi

1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.
2. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal dirigente del settore competente per

materia sulla base di specifico atto contrattuale.

3. In caso di utilizzo improprio e/o difforme del marchio la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

4. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rinvia alla normativa vigente in materia di marchi, ed in particolare al Codice della Proprietà Industriale, approvato con decreto legislativo n. 30 del 2005.

Articolo 14

Albo dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari di contributi economici, sussidi e beni strumentali, ai sensi del presente regolamento, sono inseriti nell'albo dei beneficiari, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 con l'indicazione dell'ammontare del beneficio conseguito.

2. La pubblicizzazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2 del citato D.P.R. 118/2000.

3. Tale elenco viene aggiornato annualmente e può essere consultato su richiesta, presso ogni Dirigente di Settore.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento, o parte degli stessi, con esso incompatibili.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diventa esecutivo a decorrere dal 1 giugno 2023.